

Decreto n. 3842

IL RETTORE

D.R.

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
- VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015;
- CONSIDERATO che occorre procedere alle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel **Comitato Unico di Garanzia**, contestualmente a quelle fissate per il Senato Accademico;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 17.09.2018, che ha fissato per i giorni 10 e 11 dicembre 2018 le operazioni di voto per l'elezione di che trattasi;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 13.11.2018, che ha confermato per i giorni 10 e 11 dicembre 2018 le operazioni di voto per l'elezione di che trattasi;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 13.12.2016, con la quale si è rideterminato il quorum per la validità delle elezioni relative alle diverse componenti del CUG;
- RITENUTO altresì opportuno, per ragioni di economicità ed efficienza della procedura di voto, costituire seggi comuni per i procedimenti elettorali che riguardino il Personale tecnico amministrativo/CEL, i Dottorandi e gli Specializzandi;
- ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale,

DECRETA

Art. 1 – Indizione

Sono indette per i giorni **10 e 11 dicembre 2018** le elezioni dei **rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere** di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) per il biennio accademico 2018-2020.

Art. 2 – Eligendi

Il numero degli eligendi, in totale, è pari a due componenti effettivi, di cui n. 1 di genere maschile e n. 1 di genere femminile, e due componenti supplenti, di cui n. 1 di genere maschile e n. 1 di genere femminile. Il numero dei rappresentanti dei dottorandi è pari a n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente. Il numero dei rappresentanti degli specializzandi è pari a n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente.

Art. 3 – Elettorato attivo

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti nell'**anno accademico 2018/2019** ai **corsi di dottorato** di ricerca istituiti presso l'Università, anche in forma

consortile o convenzionata, ai sensi dell'art.43, comma 5, dello Statuto, nonché ai corsi delle **scuole di specializzazione** istituite ai sensi dell'art. 44 dello Statuto.

Art. 4 – Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature, fatti salvi i casi di esclusione e/o ineleggibilità previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Liste degli elettori

Le liste degli elettori, compilate a cura degli uffici competenti, sono pubblicate sul sito web di questa Università entro 6 giorni prima della data delle votazioni.

L'elettore che, nei giorni di svolgimento delle votazioni, non risulti incluso negli elenchi degli aventi diritto può esercitare il diritto di voto esibendo una certificazione di iscrizione in originale rilasciata dal competente Ufficio.

La certificazione è ritirata dal Presidente del seggio, che provvede ad iscrivere l'elettore nell'elenco dei votanti.

Art. 6 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e dovranno essere presentate **nei giorni 27 novembre dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e 28 novembre 2018 dalle ore 09,00 alle ore 13,00**, presso l'Ufficio elettorale.

Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore, per il tramite dell'Ufficio elettorale, apposito modulo debitamente compilato e firmato dall'interessato per accettazione della candidatura.

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche **entro il 03 dicembre 2018** mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

Art. 7 – Propaganda elettorale

Entro il termine di pubblicità delle candidature, vengono rese note, sul sito web di Ateneo, le determinazioni assunte dalla Commissione Elettorale Centrale in ordine alla modalità di svolgimento della propaganda elettorale.

Art. 8 – Rappresentanti dei candidati

Ciascun candidato può designare un proprio rappresentante per ogni seggio elettorale, scelto tra gli aventi diritto al voto per la relativa elezione, con facoltà di assistere a tutte le operazioni del seggio. L'atto di designazione dovrà essere consegnato direttamente dal rappresentante designato al Presidente del seggio, entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

L'atto di designazione del rappresentante del candidato per le operazioni di scrutinio dovrà essere consegnato al Presidente del seggio unificato, entro l'inizio delle operazioni di scrutinio.

Art. 9 – Seggi elettorali ed operazioni di voto

L'ubicazione dei seggi elettorali sarà resa nota con successivo provvedimento.

I seggi si costituiscono alle **ore 8,00 del giorno 10 dicembre 2018**, per le operazioni preliminari.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore **10,00** dello stesso giorno e proseguono ininterrottamente sino alle ore **17,00**, per riprendere alle ore **9,00** del **giorno 11 dicembre** e proseguire fino alle **ore 14,00** del medesimo giorno.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio, in seduta pubblica, a seggio unificato, **il giorno 13 dicembre alle ore 9,00**, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento Elettorale, e proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 10 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento Elettorale.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 11 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno **il 10%** degli aventi diritto al voto.

Art. 12 – Commissione Elettorale Centrale

La Commissione Elettorale Centrale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si riunisce entro 48 ore dalla chiusura dei seggi.

Art. 13 – Ricorsi

Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro le 24 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, al Magnifico Rettore, il quale si pronuncia entro le 24 ore successive.

In seconda istanza, entro 24 ore dalla notifica della pronuncia, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, la quale si pronuncerà nei due giorni successivi.

Art. 14 – Disposizioni finali

Il presente bando è pubblicato sul sito web di questa Università.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia al Titolo I del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 3798 del 31.10.2015.

Bari, 15 novembre 2018

IL RETTORE
F.TO PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO